

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne le deroghe temporanee alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, delle Seychelles e del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2012) 2321]

(2012/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2008/603/CE, adottata il 17 luglio 2008 dalla Commissione ⁽²⁾, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE ⁽³⁾, la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 6 ottobre 2011 Maurizio ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute da Maurizio le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche rispetto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata e a motivo dei problemi di pirateria nell'Oceano indiano, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (2) Con la decisione 2008/691/CE, adottata il 14 agosto 2008 dalla Commissione ⁽⁴⁾, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione

della particolare situazione delle Seychelles con riguardo alle conserve di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE, è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 17 novembre 2011 le Seychelles hanno chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di tonno rimangono molto scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Inoltre, la minaccia di pirateria ha causato una riduzione dei giorni di pesca in zone molto pescose ma ad alto rischio. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

- (3) Con la decisione 2008/751/CE, adottata il 18 settembre 2008 dalla Commissione ⁽⁵⁾, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Madagascar riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE, è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 25 ottobre 2011 il Madagascar ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Dalle informazioni trasmesse da Madagascar, risulta che l'approvvigionamento di tonno originario resta difficile a causa dei problemi di pirateria nell'Oceano indiano. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (4) Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE erano applicabili fino al 31 dicembre 2011. È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all'Unione europea nonché una transizione armoniosa verso l'accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 168 del 28.6.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.

Stati membri, dall'altra («accordo interinale di partenariato economico UE-ESA»). Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

- (5) Non è opportuno concedere deroghe a norma dell'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato ESA-UE. Di conseguenza, per il 2012 i volumi del contingente devono essere stabiliti a 3 000 tonnellate di conserve di tonno e a 600 tonnellate di filetti di tonno sia per Maurizio che per le Seychelles e a 2 000 tonnellate di conserve di tonno e a 500 tonnellate di filetti di tonno per il Madagascar.
- (6) A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, perché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di conserve di tonno e filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/603/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari di Maurizio alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

- 4) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/691/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari delle Seychelles alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

- 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

- 4) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2008/751/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

4) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità (tonnellate)
09.1668	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	3 000
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	3 000
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	3 000
09.1669	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	600
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	600
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	600
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	600
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	600

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità (tonnellate)
09.1666	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3 000
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3 000
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	3 000
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	3 000
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	3 000
09.1630	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	600
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	600

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantità (tonnellate)
09.1645	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18 ex 1604 20 70	Conserve di tonno ⁽¹⁾	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	2 000
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	2 000
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	2 000
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	2 000
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	2 000
09.1646	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	500
			Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	500
			Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	500
			Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	500
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	500

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di "conserve" ai sensi della voce SA ex 1604.»